

Signori,

Esposizione dei motivi del
progetto di legge
diritto ad accogliere gli incanti volontari
di merci depositate nel porto franco
di Genova —

ho l'onore di proporre alla
camera un progetto di legge
che introdurrebbe nel porto franco
l'uso degli ~~incanti~~ ^{incanti} volontari. Le basi di questo
progetto

Per risolvere lo spaccio delle merci che
affluiscono nel porto franco di Genova
e procurare ~~col tempo~~ un mezzo
di promuovere l'apporto delle merci
esterne col diminuire progressivamente
i dritti ^{di ancoraggio} cui esse saranno soggette, tali
sono i vantaggi che il governo ha
in vista nel progetto di legge che
ho l'onore di presentare alla
camera, e le cui basi vennero
proposte dalla camera di commercio
di Genova, le condizioni presenti del
debito ~~annuo~~ ^{annuo} ~~del~~ ~~paese~~ ~~che~~ ~~pare~~
un'opportunità che pare
particolare ~~impugnare~~ ~~che~~ ~~lo~~ ~~rende~~
neppure degno della vostra ~~considerazione~~
~~con~~ attenzione.

La diffidenza, ispirata dalla
crisi commerciale che affetta più
o meno tutti i paesi d'Europa,
rallenta la circolazione e restringe
le speculazioni, rendendo difficili le
vendite, perché lente ed incerte sono
le riscossioni. Il proprietario delle
merci non si ardisce a darle a
vendita, o come dicono, a far fide
per considerevoli somme; lo speculatore
non s'attenta a contrarre vistosi
impieghi mancandogli la fiducia
di una pronta liquidazione, e così
non men di giorno in giorno
le transazioni, e la navigazione
cui esse danno alimento.

Per rivivificare il ristretto

Q

3
commercio e dare alle merci depositate
ne' magazzini del porto franco più
facile solo un mezzo sembra
più accorto che quello di permettere
che esse sieno vendute per via di
incanti pubblici ^{o dopo l'istituzione d'essi incanti} ~~incanti pubblici~~ ~~o dopo l'istituzione d'essi incanti~~
~~per il primo voluto dall'Assemblea d'aprile 1830,~~
~~di un tempo dritto.~~ Le grandi partite
di merci venendo a dividere in
lotti di modico valore il piccolo
mercante, il bottegajo potranno
concorrere a farne acquisto diretta-
mente, ed impiegando utilmente
il loro capitale, daranno allo
speculatore, il mezzo di investire in
nuove speculazioni, e lo metteranno
in grado di concedere al compratore
maggiori agevolanze. ~~I dritti di~~
~~insinuazione cui s'oprebbero andrei~~
~~soggetti gli incanti di merci che~~
~~volessero farsi nel porto franco di~~
~~Genova, qualora una legge espresse~~
~~non venisse a dichiararli esenti,~~
~~impediscono che tali incanti~~
~~possano ora farsi fruttuosamente.~~
~~oppo in via di~~
~~vendite ordinarie si fanno~~
Quanto in grandi masse e a fido, e
difficilmente un negoziante nazionale
o estero si determina a correr la
fede dei piccoli negozianti dell'interno
della città o dello stato, coi quali
non ha relazione e di cui ignora
la solvibilità: da ciò ne nasce che
le grandi partite di merci vendute

o per un valore superiore ad 300

3 nel portofranco passano nelle
mani di pochissimi i quali ne
fanno poscia il dettaglio ai
negozianti di secondo ordine, ed a
quelli dell'interno dello stato, onde
derivano due gravissimi inconvenienti
cioè una immensa difficoltà di
realizzare i grandi depositi, e quella
specie di monopolio che alcuni
negozianti esercitano sulle merci dei
venditori del portofranco, e che li
rende quasi arbitri di imporre la
legge sui prezzi tanto ai venditori
quanto ai compratori. Se vendite
volontarie negli incanti trovassimo
questi inconvenienti ripiendo una
liberissima circolazione)

D'altronde il negoziante estero
o nazionale non vendente nella
piazza di Genova difficilmente può
conoscere la qualità, la quantità, la
condizione delle merci esistenti nei
depositi del portofranco e non
trovati quindi in grado di intraprendere
quelle speculazioni alle quali
probabilmente si determinerebbe
allorquando per mezzo di affitti, o
pubblicazioni sui listini commer-
ciali venisse a conoscere qual merce
sono esposte in vendita, i relativi
prezzi, e la bontà delle medesime.

Questo inconveniente sembrerà
per certo gravissimo a chi abbia
cognizione delle enormi spese e

Di frequenti inganni si saranno
facilmente soggetti i depositanti,
senza arrivare molte volte ad ottenere
il loro intento.

Aggiunguti che i negozianti stessi
spedirebbero in maggior copia le
loro merci in Genova ^{per loro più a molti} ~~che non venivano~~
~~assicurati dalle officie~~
~~di Genova~~ ^{per non averne a temere} ~~per non averne a temere~~
che si frappongono il più delle
volte fra l'arrivo e la vendita delle
merci loro o fra la vendita e il
pagamento e l'intersegna di questo.

Se dall'esimere dall' ~~intimo~~ ^{intimo}
~~del diritto di indennizzazione~~ le vendite
ad incanto di merci depositate in
porto franco, verranno le finanze a
provare notevole detrimento poiché
non avendo esse sino ad ora percepito
alcun diritto sulle vendite che
sogliono nei Depositi liberi farsi
a trattativa privata, messe alle
medesime indifferenti che queste si
continuino a praticare nella stessa
forma ovvero con forma diversa.

Le disposizioni del progetto di
legge nel mentre aprirebbero più
facile sfogo alle merci depositate
nel porto franco, daranno pure
al governo il mezzo di venire
gradatamente diminuendo e di
sopprimere alla fine il Doppio
Diritto di ancoraggio stabilito con
14.° Decreto del 18. Agosto 1848.

3

Sempre si conosce questi vantaggi si
era più osservato che a termini dell' art.
1412 no. 3.° del cod. civ. dovendosi fare
per atto pubblico le vendite agli incanti
anche di mobili quando questi eccedano il
valore di L. 300, le vendite di cui si tratta
sarebbero state soggette alla formalità del
incanto e così al pagamento del Diritto
di una lira e 50 centesimi per 100.

Ma ora si fosse voluto mantenere
questo diritto per le vendite in discorso,
si sarebbe prodotto tutto il beneficio che il
comercio si prometteva dalla medesima,
e sarebbe stato inutile di stabilire che
la Camera poteva persino percepire
un maggior dritto sulle vendite stesse,
le quali per un'ipotesi lo sono che
"idato" sistema proposto si proponeva
non potesse stabilirsi che per lotte
superiori al valore di L. 300.

Per arrivare a questi risultati si è
dovuto ammettere che queste vendite
non fossero soggette all'incanto,
ma

Il prodotto di questo doppio dritto che
era stato attribuito alle camere di
commercio di Genova per somminis-
trare i mezzi di far fronte alle
enormi passività di cui è gravata,
siene ora in virtù del decreto del
27 luglio 1847 ridotto dalle casse della
Marina, e la camera in compenso
gode di un annuo assegnamento
di L. 465m. il quale dovrà cessare
tosto che essa trovisi in grado di
adempiere senza questo soccorso i
suoi impegni. Il dritto di dazio
per cento che il progetto di legge
stabilisce sulle vendite agli incanti,
e che sarà percepito dalla camera di
commercio darà ne' primi tempi
un tenue prodotto, che non permette-
rebbe per ora di sopprimere ne di
ridurre l'assegnamento delle lire
465m. ma questo prodotto andrò
successivamente crescendo e si può
sperare che oltre ad coprire tutte le
spese degli incanti metterà in
breve la camera di commercio
in grado di sopporre tutti i suoi
bisogni, e permettere al governo
di sopprimere quell'assegnamento
ed il dritto di doppio ancoraggio
di cui esso è originato. La disposizione
del progetto che obbliga la camera
a rassegnare ogni anno al ministero
del commercio un conto speciale
dei dritti peretti e delle spese fatte rende

3 certo il governo si conosce punto-
almente l'effetto della legge, e di
poter ritirare alla Camera quella
parte dell'atqueamento che più
non le fosse necessaria?

Set fissare a mezzo per cento il
Diritto di esigersi dalla Camera
si è avuto in mira di procurare
allo medesima una sufficiente
entrata, senza tuttavia onerare in
modo i venditori, che cessano per
loro il vantaggio di ricorrere a questo
modo di vendita: il Diritto di mezzo
per cento non è loro di nessuno
aggravio, poiché equivale a quello che
ora si corrisponde ai mediatori nelle
vendite private.

Il progetto fissa un minimum
pel valore dei lotti da esportare in
vendita, onde evitare un Dettaglio
troppo minuto, che potrebbe facilmente
aprire l'adito a frodi in pregiudizio
delle finanze?

L'obbligo imposto alla
Camera di fare inserire sui
giornali commerciali: Li avvisi
delle vendite, il prezzo e la
qualità delle merci, ed il luogo
dove sono depositate ha per scopo
di abilitare i negozianti esteri
dell'intorno a rendersene
acquistatori, trasferendosi personal-
mente, o dando speciali commissioni

3

Progetto di Legge

Eugenio

Eu. Eu. Eu.

In virtù dell'autorità a Noi
Delegata,
Abbiamo proposto, le Camere
hanno adottato, e Noi abbiamo
ordinato ed ordiniamo quanto
segue:

Art. 1°

Sono autorizzate le vendite per mezzo
di volontari pubblici incanti, delle
merci depositate nel portofranco
di Genova, ogniqualvolta i lotti
da esporti in vendita sieno di
un valore non minore di lire
cinquecento.

Art. 2°

Gli incanti avranno luogo, ^{senza altra autorizzazione} alla presenza
di un notaio nelle forme prescritte
dalle leggi, e nel locale che sarà
designato dalla Camera di Commercio

Art. 3°

La Camera di Commercio eserciterà una
speciale vigilanza sopra tali
vendite; gli incanti da farsi
dovranno essere iscritti presso
di essa in apposito registro, e

3

9 nel luogo della vendita
Finalmente l'intervento
di un notaio nell'atto degli incanti,
e la vigilanza che la pubblica
eserciterà sopra di essi rimuovono
il pericolo di frode e di abuso.

3 coll'indicazione del numero
dei lotti, del prezzo di rischioda,
della qualità e quantità della
merce, e del luogo ove potrà essere
visitata.

Art. 4.

La Camera farà inserire sui fogli
commerciali quindici giorni
prima dell'incanto le liste dei
lotti colle indicazioni contenute
nell'art. precedente e con quella del
giorno e luogo dell'incanto.

Art. 5.

Le spese del locale e quelle tutte degli
incanti saranno sopportate
dalla Camera di Commercio, la
^{quale} ~~quale~~ eriggerà un diritto del
mezzo per cento sul prodotto delle
vendite la quale saranno esenti dall'
^{imposizione} ~~imposizione~~.
La Camera avrà al suo conto
annuale da rassegnarsi
all'approvazione del Ministro di
Commercio, un conto speciale dei
diritti percetti e delle spese fatte
per gli incanti.

Stipuliamo a chiunque spetti di osservare
e far osservare la presente legge, la
quale sarà munita del sigillo dello
Stato e verrà inserita nella
raccolta degli atti del governo